

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1
- * Regolamento (CE) n. 469/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che stabilisce un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Repubblica popolare cinese 3
- * Regolamento (CE) n. 470/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 5
- Regolamento (CE) n. 471/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7
- Regolamento (CE) n. 472/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che stabilisce, per il mese di febbraio 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 9
- Regolamento (CE) n. 473/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 2 marzo 1994 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine 11
- Regolamento (CE) n. 474/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93 12
- Regolamento (CE) n. 475/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia 13
- Regolamento (CE) n. 476/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 477/94 della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	17
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/132/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Codev Textiles Ltd)** 19

94/133/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Ottoman Pacific Ltd)** 21

94/134/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Pax Yarns Ltd)** 23

94/135/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Rowson & Son Ltd)** 25

94/136/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Unicom BVBA/Unitrac)** 27

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 462/94 della Commissione, del 28 febbraio 1994, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo (GU n. L 57 dell'1. 3. 1994)

- ★ **Rettifica della direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (GU n. L 32 del 5. 2. 1994)** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 1994

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10.

ALLEGATO

1. La sezione A.1 « Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti » è modificata come segue :
- dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza :

denominazione	condizioni specifiche
• E 333 citrati di calcio	— ».
 - dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza :

denominazione	condizioni specifiche
• E 341 (i) monofosfato di calcio	agente lievitante per farina fermentante ».
 - dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza :

denominazione	condizioni specifiche
• E 306 estratto ricco di tocoferolo	antiossidante per grassi ed oli ».
 - dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza :

denominazione	condizioni specifiche
• E 407 carraginanani	— ».
 - dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza :

denominazione	condizioni specifiche
• E 524 idrossido di sodio	trattamento superficiale di Laugengebäck ».
2. La parte B è modificata come segue :
- Dopo la sostanza « carbonato di calcio » sono inserite le seguenti sostanze :

denominazione	condizioni specifiche
• carbonato di sodio	produzione dello zucchero
idrossido di sodio	produzione dello zucchero, trattamento delle olive
acido solforico	produzione dello zucchero »
 - In corrispondenza alla sostanza « oli vegetali », le condizioni specifiche « lubrificante o distaccante » sono sostituite da « lubrificante, distaccante o antischiumogeno ».
 - Dopo il prodotto « gusci di nocciole » è inserito il seguente prodotto :

denominazione	condizioni specifiche
• farina di riso	— ».
3. La parte C è modificata come segue :
- Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti :
 - ghiande
 - fiengreco
 - acerola
 - cicoria ».
 - Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto :
 - semi di zucca ».
 - Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto :
 - miglio ».
 - Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto :
 - fruttosio ».
 - Nella sezione C.2.3 il prodotto « aceto di bevande fermentate diverse dal vino » è sostituito con « aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».
 - Nella sezione C.3 il prodotto « latte in polvere e latte scremato in polvere » è sostituito con « latticello in polvere ».
 - Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto :
 - lattosio ».

REGOLAMENTO (CE) N. 469/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che stabilisce un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) elencati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (denominata in appresso « Cina ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che l'8 febbraio 1994 è stata notificata alla Cina una richiesta di consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione ha chiesto alla Cina di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi, le esportazioni nella Comunità dei prodotti che rientrano nella categoria 97 al limite quantitativo provvisorio stabilito in allegato a partire dalla data della richiesta di consultazioni;

considerando che, in attesa del risultato delle consultazioni richieste, alle importazioni della categoria di prodotti in questione deve essere applicato provvisoriamente un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che è opportuno applicare alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali è stabilito il limite quantitativo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del regolamento suddetto;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Cina tra l'8 febbraio 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non ostano all'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, le importazioni nella Comunità della categoria di prodotti riportata in allegato, originarie della Cina, sono soggette al limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina nella Comunità dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del regolamento suddetto.

3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità a decorrere dall'8 febbraio 1994 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo provvisorio non osta all'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 7 maggio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 29 del 2. 2. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Limite Limiti quantitativi dall'8 febbraio al 7 maggio 1994
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca, di spago, corda o funi	Cina	t	174

REGOLAMENTO (CE) N. 470/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁴⁾, ha adottato le modalità di applicazione del prelievo supplementare e, in particolare, all'articolo 2, ha determinato un tenore rappresentativo di materia grassa del latte che è associato al quantitativo di riferimento individuale;

considerando che, in caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, che autorizza, su richiesta debitamente giustificata, il trasferimento di quantitativi di riferimento dalle vendite dirette alle consegne, l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 536/93 distingue alle lettere a) e b) il caso di un aumento da quello della determinazione del quantitativo di riferimento « consegne »; che, in particolare, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso di aumento del quantitativo di riferimento « consegne » a seguito di trasferimento del quantitativo di riferimento « vendite dirette »; che la differenziazione fra il caso dell'aumento del quantitativo di riferimento e quello della sua determinazione è stata introdotta a favore dei produttori, al fine di meglio prendere in considerazione la realtà della loro situazione individuale; che dalle richieste finora pervenute dagli Stati membri risulta che taluni produttori, applicando la lettera dei testi, sperano di trarne vantaggio quanto al contenuto; che è quindi opportuno, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, riferirsi alla situazione reale dei produttori;

considerando che, quand'anche lo Stato membro sia in grado, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, di respingere le richieste non giustificate, è tuttavia opportuno, per mettere chiaramente i produttori nell'impossibilità di trarre un indebito vantaggio dai testi, evitando in tal modo un sovraccarico di lavoro per le autorità nazionali incaricate di esaminare la fondatezza delle domande, applicare un'unica regola, forfettaria, per la materia grassa in caso di aumento o di

determinazione di un quantitativo di riferimento a seguito di trasferimento; che, tuttavia, nell'interesse dei produttori interessati, è opportuno mantenere il beneficio delle attuali disposizioni per i produttori che proseguono un'attività « vendite dirette »;

considerando che per i motivi suesposti l'esperienza acquisita dimostra la necessità di modificare anche le regole che disciplinano il tenore rappresentativo di materia grassa del latte per i nuovi produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 secondo comma del regolamento (CEE) n. 563/93 è sostituito dal testo seguente:

« In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso d'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.
- b) Qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento "consegne" sia aumentato o determinato, il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento convertito in "consegne" è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore rappresentativo di materia grassa del quantitativo di riferimento "consegne" resta invariato, se il produttore è in grado di darne giustificazione all'autorità competente.

- c) In caso di applicazione dell'articolo 6, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, terzo, quarto e quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.
- d) Nei casi di cui alle lettere b), primo trattino e c), il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è uguale alla media dei tenori rappresentativi iniziali e trasferiti o convertiti, ponderata per i quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

⁽¹⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

e) Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività. Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro durante il periodo di riferimento di 12 mesi nel quale hanno iniziato la loro attività :

— i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa prevista al secondo trattino del paragrafo 2, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori ;

— in caso d'applicazione dell'articolo 6, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, quarto e quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è fissato a livello del summenzionato tenore medio nazionale. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° aprile 1994. Tuttavia, su richiesta del produttore, esso è applicabile dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 471/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	31,74 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	29,72 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	31,74 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	29,72 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3451
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	34,51
1701 99 10 910	33,65
1701 99 10 950	33,65
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3451

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 472/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1994****che stabilisce, per il mese di febbraio 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2627/93⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione

agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di febbraio 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di febbraio 1994 figura in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

che stabilisce, per il mese di febbraio 1994, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 Ecu =	49,3070	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	7,98191	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2,65256	fiorini olandesi
	334,226	dracme greche
	192,319	pesete spagnole
	2 274,93	lire italiane
	236,933	scudi portoghesi
	0,920969	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 473/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 2 marzo 1994 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3437/93⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in marzo e aprile 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 2 marzo 1993 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) Le domande di titoli MCS presentate il 2 marzo 1994 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 68,868 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 28 marzo 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 16. 12. 1993, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 474/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 36,200 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 475/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1319/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994 i prezzi di riferimento dei limoni ⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ecu per 100 kg netti per il periodo compreso dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 nelle condizioni del regolamento (CEE) n. 2849/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di paesi terzi mediterranei ⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 249/93 ⁽⁶⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari della Turchia i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84 ⁽⁸⁾, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti limoni al 4 %;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10) originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 1,38 ECU per 100 kg netti.
2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di tali prodotti è fissata al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1994.

Fatte salve disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 9 marzo 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 476/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	87,40 (*) (*)
0712 90 19	87,40 (*) (*)
1001 10 00	2,27 (*) (*)
1001 90 91	97,45
1001 90 99	97,45 (*)
1002 00 00	118,12 (*)
1003 00 10	121,79
1003 00 90	121,79 (*)
1004 00 00	96,11
1005 10 90	87,40 (*) (*)
1005 90 00	87,40 (*) (*)
1007 00 90	96,84 (*)
1008 10 00	31,40 (*)
1008 20 00	45,92 (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	0
1101 00 00	175,12 (*)
1102 10 00	202,91
1103 11 10	37,07
1103 11 90	198,75
1107 10 11	184,34
1107 10 19	140,49
1107 10 91	227,67 (*)
1107 10 99	172,86 (*)
1107 20 00	199,65 (*)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 477/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1°

marzo 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 marzo 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Codev Textiles Ltd)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio ⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.
- (2) La società Codev Textiles Ltd, Springfield Mill, Sherborne Street West, Salford, Manchester M3 7LT, Regno Unito, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato «l'esportatore») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 19 giugno 1992 ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992. In conformità della nota riguardante la resti-

tuzione di dazi antidumping ⁽³⁾ (in prosieguo : « la nota »), la Commissione ha considerato che la domanda di restituzione, essendo relativa a più di tre forniture in un periodo non inferiore a sei mesi, poteva essere trattata come una domanda relativa a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota.

L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Codev Textiles Ltd per i dazi antidumping pagati tra il 3 ottobre 1991 e il 30 aprile 1992 ammonta a [...] lire sterline ⁽⁴⁾.

- (3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia.
- La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto conto quando lo si è ritenuto necessario.
- (4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

- (5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

- (6) La domanda è ammissibile, in quanto presentata conformemente alle disposizioni comunitarie anti-dumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. NEL MERITO

- (7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni.
- (8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (9) a) *Valore normale*
- Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto.
- Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati con riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

b) *Prezzo all'esportazione*

Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità.

Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %).
- (11) Importo della restituzione: dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [...] lire sterline, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi anti-dumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata dalla società Codev Textiles Ltd, Springfield Mill, Sherborne Street West, Salford, Manchester M3 7LT, Regno Unito, per il periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992 è accolta per l'importo di [...] lire sterline.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Regno Unito.

Articolo 3

Il Regno Unito e la società Codev Textiles Ltd, Springfield Mill, Sherborne Street West, Salford, Manchester M3 7LT, Regno Unito, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Ottoman Pacific Ltd)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/133/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

(2) La società Ottoman Pacific Ltd, 3 Hawkworth Street, Ilkley, West Yorkshire LS29 9DU, Regno Unito, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato «l'esportatore») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 19 giugno ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992. In conformità della nota riguardante la restituzione di dazi antidumping⁽³⁾, la Commissione ha considerato che la domanda di restituzione, essendo relativa a più di tre forniture in un periodo non inferiore a sei mesi, poteva essere trattata come una domanda relativa a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota.

L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Ottoman Pacific Ltd per i dazi antidumping pagati tra il 3 ottobre 1991 e il 30 aprile 1992 ammonta a [...] lire sterline⁽⁴⁾.

(3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel

periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia.

La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto conto quando lo si è ritenuto necessario.

(4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione.

B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

(5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

(6) La domanda è ammissibile, in quanto presentata conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. NEL MERITO

(7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.

(8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(9) a) *Valore normale*

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto.

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati in riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

b) *Prezzo all'esportazione*

Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità.

Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %).

(11) Importo della restituzione: dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [...] lire sterline, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata dalla società Ottoman Pacific Ltd, 3 Hawksworth Street, Ilkley, West Yorkshire LS29 9DU, Regno Unito, per il periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992 è accolta per l'importo di [...] lire sterline.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Regno Unito.

Articolo 3

Il Regno Unito e la società Ottoman Pacific Ltd, 3 Hawksworth Street, Ilkley, West Yorkshire LS29 9DU, Regno Unito, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Pax Yarns Ltd)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/134/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio ⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.
- (2) La società Pax Yarns Ltd, Cambridge Road, Whetstone, Leicester LE8 3LH, Regno Unito, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato «l'esportatore») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 19 giugno 1992 ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992 e ha presentato altre domande in data 24 agosto, 23 settembre, 5 novembre 1992 e 11 gennaio 1993 per il periodo 1° maggio — 30 novembre 1992. In conformità della nota riguardante la restituzione di dazi antidumping ⁽³⁾, la Commissione ha considerato che le domande di restituzione, essendo relative a più di tre forniture in un periodo non inferiore a sei mesi, potevano essere trattate come domande relative a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota.

L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Pax Yarns Ltd per i dazi antidumping pagati tra LE8 3LH, e il 30 aprile 1992 (primo periodo di riferimento) e tra il 1° maggio e il 30 novembre

1992 (secondo periodo di riferimento) ammonta a [...] lire sterline ⁽⁴⁾.

- (3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia.
- La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto debitamente conto.
- (4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione.

B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

- (5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

- (6) Le domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. NEL MERITO

- (7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.

- (8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (9) a) *Valore normale*
- Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto.
- Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati con riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- b) *Prezzo all'esportazione*
- Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità.
- Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.
- c) *Confronto*
- Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %).
- (11) Importo della restituzione : dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [...] lire sterline, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 novembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le domande di restituzione de dazi antidumping presentate dalla società Pax Yarns Ltd, Cambridge Road, Whetstone, Leicester LE8 3LH, Regno Unito, per il periodo 3 ottobre 1991 — 30 novembre 1992 sono accolte per l'importo di [...] lire sterline.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Regno Unito.

Articolo 3

Il Regno Unito e la società Pax Yarns Ltd, Cambridge Road, Whetstone, Leicester LE8 3LH, Regno Unito, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Rowson & Son Ltd)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/135/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

(2) La società Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Regno Unito, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato «l'esportatore») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 24 agosto, 23 settembre e 18 dicembre 1992 ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 1° maggio — 30 novembre 1992. In conformità della nota riguardante la restituzione di dazi antidumping⁽³⁾, la Commissione ha considerato che le domande di restituzione, essendo relative a più di tre forniture in un periodo non inferiore a sei mesi, potevano essere trattate come domande relative a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota.

L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Rowson & Son Ltd per i dazi antidumping pagati tra il 1° maggio e il 30 novembre 1992 ammonta a [...] lire sterline⁽⁴⁾.

(3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel

periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia.

La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto debitamente conto.

(4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione.

B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

(5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

(6) Le domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. NEL MERITO

(7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.

(8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(9) a) *Valore normale*

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto.

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati con riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

b) *Prezzo all'esportazione*

Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità.

Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo

per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %).

(11) Importo della restituzione: nella domanda presentata il 24 agosto 1992 era stato inserito un importo di [...] lire sterline corrispondente ad una penalità per il ritardo nel pagamento del dazio. Tale penalità non può essere restituita. Dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [...] lire sterline, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 1° maggio — 30 novembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalla società Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Regno Unito, per il periodo 1° maggio — 30 novembre 1992 sono accolte per l'importo di [...] lire sterline.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Regno Unito.

Articolo 3

Il Regno Unito e la società Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Regno Unito, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1994

relativa ad una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari dell'Indonesia (Unicom BVBA/Unitrac)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(94/136/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 marzo 1992, con il regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo dell'11,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia.
- (2) La società Unicom BVBA/Unitrac, Rue Lion d'Or, 2000 Anversa 1, Belgio, che ha importato i filati di poliesteri prodotti ed esportati dalla PT Indo Rama Synthetics, un esportatore indonesiano (in seguito denominato «l'esportatore») soggetto ad un dazio antidumping dell'11,9 %, in data 19 giugno 1992 ha chiesto la restituzione dei dazi antidumping pagati nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 aprile 1992 e il 22 agosto 1992 ha presentato una seconda domanda per il periodo 1° maggio 1992 — 30 novembre 1992. In conformità della nota riguardante la restituzione di dazi antidumping⁽³⁾, la Commissione ha considerato che le domande di restituzione, essendo relative a più di tre forniture in un periodo superiore a sei mesi, potevano essere trattate come domande relative a forniture successive, nel contesto del punto I.4 della nota.

L'importo complessivo della restituzione chiesta dalla Unicom BVBA/Unitrac per i dazi antidumping pagati tra il 3 ottobre 1991 e il 30 aprile 1992 (primo periodo di riferimento) e tra il 1° maggio e il 30 novembre 1992 (secondo periodo di riferimento) ammonta a [...] franchi belgi⁽⁴⁾.

- (3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel periodo di riferimento suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso la sede dell'esportatore in Indonesia.

La società richiedente è stata successivamente informata dei risultati provvisori dell'esame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, di cui si è tenuto debitamente conto.

- (4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla questione. Nessuno Stato membro ha contestato l'opinione della Commissione.

B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

- (5) La società richiedente ha giustificato la propria domanda sostenendo, in base a dati relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione nella Comunità, che i prezzi applicati dall'esportatore erano tali da eliminare il margine di dumping.

C. SULL'AMMISSIBILITÀ

- (6) Le domande sono ammissibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. NEL MERITO

- (7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e conformemente alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che i prezzi all'esportazione, fatta eccezione per un numero limitato di transazioni commerciali, non erano inferiori al valore normale relativo alle vendite del prodotto simile in Indonesia. I controlli effettuati hanno confermato queste affermazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.

⁽⁴⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 relative al trattamento riservato.

(8) Riguardo al metodo impiegato per determinare il margine di dumping, si è tenuto conto del fatto che l'esportatore interessato non ha collaborato nel corso del primo procedimento antidumping. È stato quindi necessario stabilire il metodo a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(9) a) *Valore normale*

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili sul mercato interno per il tipo di prodotto in oggetto.

Quando un determinato tipo di prodotto esportato nella Comunità non è stato venduto sul mercato interno oppure è stato venduto in quantitativi insufficienti, il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un equo margine di profitto. Le spese generali, amministrative e di vendita incluse nel costo di produzione e i margini di profitto sono stati calcolati con riferimento alle spese sostenute e ai profitti realizzati sulle vendite di altri tipi di prodotto sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

b) *Prezzo all'esportazione*

Sono state prese in considerazione tutte le spedizioni del prodotto in oggetto effettuate dall'esportatore nel periodo di riferimento ed immesse in libera pratica nella Comunità.

Nessun importatore nella Comunità del prodotto esportato dalla società PT Indo Rama Synthetics era collegato all'esportatore. I prezzi all'esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(10) È stato in tal modo accertato che le domande erano giustificate e che il margine di dumping effettivo per il periodo di riferimento era trascurabile (meno dello 0,1 %).

(11) Importo della restituzione: dato che non è stato accertato alcun margine di dumping effettivo, gli importi da restituire sono pari a [...] franchi belgi, corrispondenti all'intero ammontare dei dazi antidumping pagati per i prodotti importati immessi in libera pratica nella Comunità nel periodo 3 ottobre 1991 — 30 novembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalla società Unicom BVBA/Unitrac, Rue Lion d'Or, 2030 Anversa, Belgio, per il periodo 3 ottobre 1991 — 30 novembre 1992, sono accolte per l'importo di [...] franchi belgi.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1 viene restituito dal Belgio.

Articolo 3

Il Belgio e la società Unicom BVBA/Unitrac, rue Lion d'Or, 2030 Anversa, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994.

Per la Commissione

Leon BRITAN

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 462/94 della Commissione, del 28 febbraio 1994, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 57 del 1° marzo 1994)

All'articolo 3, ultima riga :

anziché : « 500 »,

leggi : « 1 000 ».

Rettifica della direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 32 del 5 febbraio 1994)

A pagina 39, l'allegato della direttiva è sostituito dal testo seguente :

COMUNITÀ EUROPEA: NOTIFICA DI INTERCETTAZIONE DI UNA SPEDIZIONE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO

<p>1. ESPORTATORE</p> <p>a. Nome :</p> <p>b. Indirizzo :</p> <p>c. Paese :</p>	<p>2. PRATICA DI INTERCETTAZIONE</p> <p>a. Numero :</p> <p>Richiesta di diffusione verso :</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> b. Stati membri <input type="checkbox"/> c. OEPP</p>				
<p>3. DESTINATARIO</p> <p>a. Nome :</p> <p>b. Indirizzo :</p> <p>c. Paese :</p> <p>d. Paese + e. luogo di destinazione :</p>	<p>4. a. Organismo per la protezione dei vegetali di :</p> <p>b. verso :</p> <p>5. a. Paese + b. luogo di provenienza :</p> <p>6. a. Paese + b. luogo di origine :</p>				
<p>7. TRASPORTO</p> <p>a. Modo di trasporto :</p> <p>b. Mezzo(i) di trasporto :</p> <p>c. Identificazione :</p>	<p>9. IDENTIFICAZIONE DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Tipo di documento :</p> <p>b. N° di documento :</p> <p>c. Paese + d. luogo di emissione :</p>				
<p>8. Punto di entrata :</p>	<p>e. Data di emissione :</p>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="103 886 1063 1408" rowspan="3"> <p>10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Natura del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>b. Marchio(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>c. Numero(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>d. Vegetale, prodotto vegetale o altra voce :</p> <p>e. Classe del prodotto :</p> </td> <td data-bbox="1063 886 1486 1050"> <p>11. a. Massa netta/volume/numero di partite della spedizione :</p> <p>b. Unità di misura :</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1063 1050 1486 1213"> <p>12. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte intercettata :</p> <p>b. Unità di misura :</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1063 1213 1486 1408"> <p>13. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte contaminata :</p> <p>b. Unità di misura :</p> </td> </tr> </table>		<p>10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Natura del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>b. Marchio(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>c. Numero(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>d. Vegetale, prodotto vegetale o altra voce :</p> <p>e. Classe del prodotto :</p>	<p>11. a. Massa netta/volume/numero di partite della spedizione :</p> <p>b. Unità di misura :</p>	<p>12. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte intercettata :</p> <p>b. Unità di misura :</p>	<p>13. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte contaminata :</p> <p>b. Unità di misura :</p>
<p>10. DESCRIZIONE DELLA PARTE INTERCETTATA DELLA SPEDIZIONE</p> <p>a. Natura del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>b. Marchio(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>c. Numero(i) del(i) collo(i)/contenitore(i) :</p> <p>d. Vegetale, prodotto vegetale o altra voce :</p> <p>e. Classe del prodotto :</p>	<p>11. a. Massa netta/volume/numero di partite della spedizione :</p> <p>b. Unità di misura :</p>				
	<p>12. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte intercettata :</p> <p>b. Unità di misura :</p>				
	<p>13. a. Massa netta/volume/numero di partite della parte contaminata :</p> <p>b. Unità di misura :</p>				
<p>14. MOTIVI DELL'INTERCETTAZIONE</p> <p>a. Motivo(i) :</p> <p>b. Nome scientifico dell'organismo nocivo :</p> <p>c. Portata della contaminazione :</p>					
<p>15. MISURE ADOTTATE</p> <p>a. Misura(e) :</p> <p>b. Portata della(e) misura(e) :</p> <p>QUARANTENA</p> <p>c. Data di inizio : d. Data di fine prevista :</p> <p>e. Data di fine effettiva :</p> <p>f. Paese + g. luogo di quarantena :</p>	<p>16. OSSERVAZIONI</p>				
<p>17. INFORMAZIONE SULL'INTERCETTAZIONE</p> <p>a. Luogo/punto di controllo :</p> <p>b. Servizio ufficiale :</p> <p>c. Data :</p>	<p>18. MITTENTE</p> <p>a. Servizio ufficiale + b. timbro :</p> <p>c. Responsabile :</p> <p>d. Data :</p>				

ALLEGATO
 Modello del formulario previsto agli articoli 3 e 4